



ORIGINALE

COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA
Provincia di Sassari

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **38** Del **28-12-22**

Oggetto: Ricognizione periodica al 31.12.2021 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.lgs. n. 100/2017 Approvazione

L'anno *duemilaventidue* il giorno *ventotto* del mese di *dicembre* alle ore *10:00*, in Trinità D'Agultu e nella sala delle Adunanze della Casa Comunale, convocato nei modi e nelle forme di legge con avvisi in iscritto contenenti l'elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati ai singoli Consiglieri, come risulta da dichiarazione in atti, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione **Straordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica**.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Carta Giampiero	P	Favorevole	Ugnutu Leonardo	P	Favorevole
Addis Mauro	P	Favorevole	Vitiello Carmine	P	Favorevole
Mamia Salvatore	A		Lepori Francesco	A	
Muretti Mario Filippo	A		Lutzu Valeria	P	Favorevole
Oggiano Roberto	P	Favorevole	Mancini Cinzia	P	Favorevole
Prunas Antonella	P	Favorevole	Pala Giancarlo	P	Favorevole
Suelzu Laura	A				

ne risultano presenti n. **9** e assenti n. **4**.

Totale Voti: Favorevoli 9 - Contrari 0 - Astenuti 0

Assume la presidenza il *Sig. Carta Giampiero* in qualità di *Sindaco* assistito dal *Vice Segretario Comunale Dott. Deffenu Piergiovanni*

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco Presidente introduce il punto iscritto all'ordine del giorno e invita il Dott. Piergiovanni Deffenu, responsabile dell'Area Amministrativa, a illustrarlo all'Assemblea.

Terminata l'esposizione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta;

Con votazione unanime palesemente espressa per alzata di mano le cui risultanze sono riportate nel primo foglio del presente atto,

DELIBERA

In conformità.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Ricognizione periodica al 31.12.2021 delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del D.lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.lgs. n. 100/2017 – Approvazione.

Ufficio Proponente Responsabile Area Amministrativa, Dott. Piergiovanni Deffenu

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P., le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

OSSERVATO che, per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 29.09.2017, ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

DATO ATTO che, con il richiamato provvedimento, veniva stabilita l'insussistenza di partecipazioni da alienare, aggregare, liquidare o razionalizzare;

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 1, del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

ATTESO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e vengano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente, ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, comma 1, del T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P., come di seguito elencate:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- ✓ in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale comunale e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- ✓ in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

CONSIDERATO che, alla data del 31.12.2021, il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola deteneva la seguente partecipazione diretta:

ABBANO SPA – Gestore unico del servizio idrico integrato del territorio regionale:

Denominazione sociale	Abbanoa S.p.a.
Forma giuridica	Società per azioni
Partita IVA	02934390929
Anno di costituzione	2004
Oggetto sociale	Gestione del servizio idrico integrato regionale
Quota di partecipazione	0,02314883%
Dati rappresentanti CdA	
Nominativo	Carica ricoperta
nessun rappresentante	-

ATTESO che la partecipazione in **ABBANO SPA**, gestore unico del servizio idrico integrato a seguito dell'affidamento "*in house providing*" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito, risulta necessaria per il corretto svolgimento nel territorio comunale delle attività essenziali legate alla captazione, potabilizzazione, trasporto, vendita, trattamento, fognatura e depurazione dell'acqua distribuita in rete;

CONSIDERATO che **ABBANO SPA** è a totale partecipazione pubblica e che l'esiguità della quota in capo al Comune di Trinità d'Agultu e Vignola pari allo 0,02314883% del capitale, oltre che la mancanza di qualsiasi influenza decisoria sulla gestione, non permettono a questo Ente di esprimere alcun concreto indirizzo né valutazione in merito all'attuazione di politiche di razionalizzazione, efficientamento e contenimento dei costi;

OSSERVATO che, rispetto all'ultima ricognizione straordinaria, non sono state acquisite, da parte del Comune di Trinità d'Agultu e Vignola, nuove ed ulteriori partecipazioni, sia dirette che indirette, in società, enti ed organismi strumentali;

RITENUTO pertanto, all'esito della ricognizione effettuata, di dover confermare il mantenimento delle partecipazioni in essere escludendo la previsione di piani di riassetto per la razionalizzazione delle stesse mediante fusione, soppressione, messa in liquidazione o cessione;

VISTO l'articolo 239, comma 1, lett. b) che prevede il parere dell'organo di revisione contabile in materia di modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;

RILEVATO che il presente atto non reca alcuna proposta di modifica con riguardo alle suddette materie e che pertanto non è necessario acquisire il parere dell'organo di revisione;

PROPONE DI DELIBERARE

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate,

1. Di approvare la ricognizione al 31.12.2021, come articolata in premessa, delle società in cui il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola detiene partecipazioni, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 100/2017;
2. Di confermare il mantenimento della seguente partecipazione diretta, in essere alla stessa data del 31.12.2020, escludendo altresì la necessità di attuare piani di riassetto per la sua razionalizzazione mediante fusione, soppressione, messa in liquidazione o cessione:

ABBANOVA Spa – Gestore unico del servizio idrico integrato del territorio regionale

Denominazione sociale	Abbanova S.p.a.
Forma giuridica	Società per azioni
Partita IVA	02934390929
Anno di costituzione	2004
Oggetto sociale	Gestione del servizio idrico integrato regionale
Quota di partecipazione	0,02314883%
Dati rappresentanti CdA	
Nominativo	Carica ricoperta
nessun rappresentante	-

3. Di precisare che il Comune di Trinità d'Agultu e Vignola non detiene partecipazioni indirette per il tramite di società o altri organismi soggetti al suo controllo;
4. Di specificare che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. Di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art.20, comma 3 del TUSP.
6. Di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015.

Letto ed approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto:

Il Sindaco
Carta Giampiero

IL Vice Segretario Comunale
Dott. Deffenu Piergiovanni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il Vice Segretario Comunale

ATTESTA

-Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva a far data dal giorno

Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, 3° comma T.U.
267/2000

IL Vice Segretario Comunale
Dott. Deffenu Piergiovanni

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.lgs 82/2005).